

Allegato 1 alla delibera  
C.C. n. 3 del 31/01/2005

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
COMUNALI  
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 03 DEL 31/01/2005**

## Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 : Definizione

Articolo 2 : Ambito e scopo del regolamento

Articolo 3 : Entrate tributarie comunali

Articolo 4 : Agevolazioni tributarie

Articolo 5 . Aliquote e tariffe

## Titolo II . ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

### Capo 1° : GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 : Forma di gestione

Articolo 7 : Il funzionario responsabile dei tributi

### Capo 2° : DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 : Dichiarazione tributaria

Articolo 9 : Attività di controllo

Articolo 10 : Ravvedimento operoso

Articolo 11 : Compensazione d'ufficio

Articolo 12 : Compensazione a richiesta del contribuente

Articolo 13 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 14 : Rapporti con il contribuente

Articolo 15 . Diritti di interpello

### Capo 3° : PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 16 : Avviso di accertamento

Articolo 17 : Notifica a mezzo posta

### Capo 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 18 : Contenzioso

Articolo 19 : L'autotutela

Articolo 20 : Regolamento e tariffe

Articolo 21 : Accertamento con adesione

## Titolo III : VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 22 : Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 23 : Limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi

## Titolo IV : NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 : Norme finali

Articolo 25 : Disposizioni transitorie.

## TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
  - a) Per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
  - b) Per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazioni dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
  - c) Per "agevolazioni" le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
  - d) Per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;
  - e) Per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale Responsabile della gestione del tributo;
  - f) Per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
  - g) Per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

### Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli uffici.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### Articolo 3 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivate da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. La istituzione del canone per l'istallazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

## Articolo 4 – Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di un conforme previsione di regolamento, salva l'esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Al decorrere dal 1 gennaio 2005, le Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui l'articolo all'articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, o presso l'apposito albo regionale ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta, non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

## Articolo 5 – Aliquote e tariffe

1. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

## TITOLO II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

### Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

#### Articolo 6 – Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Non necessità alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
4. per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economica più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico – economici e, per i soggetti obbligati all'iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del D.Lgs n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con

5. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs n. 446 del 1997, ovvero non iscritti all'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolo deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impegnare.

#### Articolo 7 – Il funzionario responsabile dei tributi

1. Il Sindaco, per i tributi di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) Cura tutte le operazioni utili all'acquisto delle entrate tributarie, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) Dispone rimborsi;
  - e) Cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
  - f) All'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
  - g) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - h) Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Spetta al Sindaco individuare, in accordo con il funzionario responsabile, il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

#### CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

##### Articolo 8 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazioni sanzionabili qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avvio di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione, entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine e purché non sia già stata iniziata attività di accertamento istruttorio, nella quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata contestata la violazione.

#### Articolo 9 – Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché nella capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri adempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se non già emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Il responsabile del Servizio ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività attribuisce compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare della evasione recuperata.

#### Articolo 10 – Ravvedimento operoso:

1. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificati.
2. In caso di versamento tardivo, effettuato nei termini utili per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche, senza il contestuale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi, l'ufficio avverte il contribuente in ordine alla incompletezza del versamento effettuato e lo invita ad integrare il versamento stesso relativamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali.

#### Articolo 11- Compensazione d'ufficio

1. Nel caso in cui, nel corso della attività di controllo, si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti l'esistenza di un debito per periodi diversi del medesimo tributo, l'ufficio procede alla compensazione di tali somme avvisando il contribuente per la parte a debito eventualmente eccedente la compensazione.
2. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo di imposta o tassa, sanzioni ed interessi.
3. L'avviso di liquidazione o di accertamento deve, in ogni caso, contenere l'intero imponibile oggetto dell'avviso medesimo, unitamente al calcolo della compensazione effettuata.

## Articolo 12 – Compensazione a richiesta del contribuente

1. Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo comunale. A tal fine il contribuente deve indicare nella domanda di rimborso:
  - a) Il credito che si intende utilizzare per la compensazione, distinguendo tra somme a titolo di imposta o tassa e somme a titolo di sanzioni o interessi;
  - b) Il tributo che si intende estinguere totalmente o parzialmente mediante compensazione;
  - c) Le annualità od i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
  - d) La scadenza entro cui si effettua la compensazione, se si tratta di versamento diretto.
2. L'ufficio, verificato il diritto al rimborso, controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.
3. Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione nel caso la stessa sia richiesta per tributo soggetto a versamento diretto.

## Articolo 13 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.

1. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e a fornire nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

## Articolo 14 – Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

## Articolo 15 – Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla presentazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta.

## CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

### Articolo 16: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il comune:
  - a) Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
  - b) Procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - c) Provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

- d) Recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) Applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

#### Articolo 17 – Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute da questo Comune per la notifica, sia a mezzo del servizio postale in applicazione della legge 890/92 sia a mezzo dei derivanti dalle altre eventuali modalità di notifica, previste dalla vigente normativa.
4. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1 è fissato nella misura unitaria, nel modo seguente:
  - 5,16 Euro), per le notifiche effettuate ai sensi dell'art.14 della legge n. 890/92;
  - 3,16 Euro), per le notifiche effettuate mediante invio raccomandata con avviso di ricevimento;
  - 5,16 Euro, per le notifiche effettuate a mezzo dei messi comunali.
5. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'Amministrazione è tenuta su richiesta. E' esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
6. Gli atti di imposizione e di irrogazione delle sanzioni tributarie devono espressamente indicare le spese di notifica ai sensi del presente provvedimento.

#### CAPO 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

##### Articolo 18- Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Spetta sempre al Funzionario Responsabile costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esplicativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui l'articolo 48 del D. Lgs n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile.
4. Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.



## Articolo 19 – L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) Alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto, o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza del contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di vizi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore nel presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

## Articolo 20- Regolamenti e tariffe

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione dei contribuenti i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso gli uffici comunali, senza il pagamento di alcun diritto di spesa per la consultazione.
2. Il Comune assumerà le iniziative necessarie per rendere disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma via elettronica, con aggiornamenti costanti.

## Articolo 21- Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

### TITOLO III : VERSAMENTI E RIMBORSI

#### Articolo 22 –Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differenti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 e D.P.R. 43/88 e successive modificazioni, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, sempre ch  trattasi di importi comprensibilmente rilevanti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - Importo minimo: Euro 129;
  - Durata massima : 24 mesi;
  - Importo minimo per singola rata: Euro 25;
  - Decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale o, se diversamente previsti, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinati ogni singola entrata;
  - Inesistenza di morosit  relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - Esclusione della possibilit  di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni del pagamento di singole rate o di importi gi  dilazionati,
  - Prestazione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) se trattasi di persone giuridiche e/o societ  (anche individuali), qualunque sia l'importo di cui   richiesta la rateizzazione.
3. Spetta al Funzionario Responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n  507.

#### Articolo 23 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attivit  istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonch  degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non   dovuto qualora l'ammontare non superi Euro 15. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche dalle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 15.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale   esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non d  seguito alle istanze di rimborso.

## TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

### Articolo 24 – Norme Finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Si applicano al presente regolamento i principi generali dell'ordinamento tributario di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212.

### Articolo 25 – Disposizioni transitorie

1. Il presente Articolo entra in vigore il 1° gennaio 2005
2. Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche gli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'01/01/2005 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.